

N. [REDACTED] R.G.



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE NONA CIVILE

Il Presidente dr. Anna Cattaneo
a scioglimento della riserva assunta alla udienza del 30.3.2021
letti gli atti ed i documenti di causa,
sentite le parti personalmente ed i loro difensori,
pronuncia la seguente

ORDINANZA

La ricorrente, con il ricorso depositato telematicamente il 20/12/20, ha chiesto, oltre alla pronuncia di separazione con addebito al marito -per reiterate violenze perpetrate da questi a suo danno anche in presenza della figlia minore che l'avevano determinata a lasciare la casa familiare il 23.10.2020 trasferendosi unitamente alla bambina, dai propri zii paterni a [REDACTED] (fatti per i quali aveva denunciato il marito alla Procura della Repubblica di Milano in data 7/11/2020 con conseguente apertura del procedimento penale n. 32312/2020 R.G. N.R.)-, l'affidamento esclusivo a sé della figlia minore [REDACTED], l'assegnazione a sé della casa familiare [REDACTED], incontri padre/figlia con modalità protette, l'obbligo del padre di versare un contributo di mantenimento mensile per la figlia di euro 600, oltre rivalutazione Istat.

In data 4/1/21 la ricorrente depositava una integrazione del ricorso con la quale riferiva atteggiamenti e erotizzati e sessualmente espliciti della minore, chiedeva CTU psichiatrica volta ad indagare sulle violenze assistite dalla minore e sui comportamenti sessualmente espliciti della medesima al fine di valutare la capacità genitoriale del padre, chiedeva l'allontanamento dalla casa familiare di quest'ultimo ai sensi dell'articolo 342 bis c.p.c., la decadenza dalla potestà genitoriale del padre ai sensi dell'articolo 330 c.c., insistendo nelle altre domande già avanzate.

In data 12.3.2021 si costituiva il resistente contestando tutto quanto allegato dalla moglie, negando ogni violenza in danno della stessa ed ogni comportamento non adeguato in danno della minore, evidenziava, di contro, segni di natura patologica della moglie la quale aveva unilateralmente ed immotivatamente deciso di trasferirsi a [REDACTED] e poi, dal 28 dicembre 2020, anche di interrompere ogni contatto telefonico padre/figlia. Chiedeva pertanto il rigetto di ogni domanda di parte ricorrente, la separazione personale con addebito alla moglie per avere abbandonato il tetto coniugale e, previa

consulenza psichiatrica e psicodiagnostica, l'affido esclusivo a sé della figlia minore con modalità di frequentazione madre/figlia protette, l'assegnazione a sé della casa coniugale e l'obbligo della madre di versare un contributo equo di mantenimento, oltre 50% delle spese extra.

Alla scorsa udienza la ricorrente rinunciava alla domanda ex articolo 342 bis c.c. ed alla domanda di assegnazione della casa familiare evidenziando di avere deciso di rimanere a vivere a [REDACTED] in quanto supportata dalla propria famiglia di origine e riferendo di avere preso in locazione un appartamento dove aveva intenzione di traslocare a breve con [REDACTED], lasciando la casa degli zii; chiedeva pertanto di essere autorizzata al trasferimento con la minore [REDACTED] anche in considerazione del fatto di poter continuare a lavorare presso la società sua datrice di lavoro da remoto.

Il resistente e il suo difensore, la scorsa udienza, hanno accettato la rinuncia all'ordine di protezione e hanno dichiarato di non opporsi, allo stato, alla permanenza a [REDACTED] della minore, auspicando che la verità possa essere celermente ristabilita.

Pertanto alla scorsa udienza questo Presidente ha autorizzato i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto, autorizzando, allo stato, la [REDACTED] a risiedere con la minore nel comune di [REDACTED] attualmente nell'appartamento degli zii in [REDACTED] e, a breve, nel nuovo appartamento preso in locazione in [REDACTED], come da contratto di locazione depositato, ed ha estinto il procedimento ex art. 342 bis a spese compensate.

Sempre alla scorsa udienza la [REDACTED] non si è opposta ad incontri tra [REDACTED] ed il padre a condizione che avvengano con modalità osservate e protette in spazio neutro. La difesa di parte resistente, pur evidenziando il dolore del padre nel non vedere la bambina liberamente, ribadito più volte dal padre stesso, ha compreso che allo stato gli incontri padre/figlia non possano che avvenire con la modalità richiesta dalla madre e non si è opposta.

Come evidenziato dai difensori delle parti alla scorsa udienza non risulta assunto, allo stato, alcun provvedimento nei confronti del [REDACTED] da parte dell'autorità giudiziaria penale di Milano, né a tutela della minore da parte del TM di Milano o di Lecce dovendosi peraltro, quanto alla minore, ritenere competente questa A.G. ex art. 38 disp. att c.c. .

Alla luce dell'attuale complessiva e delicata situazione non può che accogliersi la domanda della ricorrente di affidamento esclusivo di [REDACTED] alla madre nella forma dell'affidamento super esclusivo o esclusivo o rafforzato e cioè autorizzando la madre ad assumere tutte le decisioni nell'interesse della minore, anche quelle di maggior interesse relative alla istruzione, educazione, salute, e non può che accogliersi la domanda della ricorrente, non opposta dal resistente, di prevedere incontri tra il padre e la minore in spazio neutro.

Vista l'attuale residenza di [REDACTED] dovranno essere incaricati servizi sociali del Comune di [REDACTED] di organizzare incontri osservati e protetti del padre con la bambina secondo un calendario che tenga conto del fatto che il padre risiede in [REDACTED] e quindi che consenta allo stesso di vedere la propria figlia con una frequenza congrua, avuto esclusivo riguardo all'interesse della minore.

Devono, inoltre, incaricarsi i servizi sociali del Comune di [REDACTED] di effettuare una approfondita indagine psicosociale, oltreché mantenere uno stretto monitoraggio sul nucleo familiare materno composto dalla madre, dalla figlioletta e dai parenti della madre che costituiscono figure di riferimento per la minore, e di verificare la situazione psicofisica della piccola [REDACTED] evidenziando se siano necessari interventi di sostegno per la stessa o se emergano situazioni di particolare disagio della minore, eventualmente conseguenti agli incontri con il padre, riferendone al più presto a questa autorità giudiziaria.

Devono anche incaricarsi i servizi di [REDACTED] e di [REDACTED] affinché, in collaborazione tra loro, proseguano nella indagine psicosociale del nucleo familiare, con particolare riferimento al padre e alla famiglia paterna,

Quanto al contributo di mantenimento paterno, rilevato che entrambi i genitori sono impiegati dipendenti presso società commerciali con redditi di circa € 30.000 lordi la madre (con un netto medio mensile di € 2.100) e di circa € 55.000 lordi il padre (con un netto medio mensile di € 3.100), emergenti dalle dichiarazioni dei redditi dell'anno 2019 (cfr. modello 730/2020), considerato che sono comproprietari della casa coniugale sita in [REDACTED] per l'acquisto della quale è stato contratto un mutuo che comporta una rata mensile di circa euro 350 per ciascuno dei coniugi, rilevato che il padre continua a risiedere nella casa coniugale senza, quindi, ulteriori oneri abitativi se non il pagamento delle utenze e delle spese condominiali ordinarie, rimanendo, quelle straordinarie, a carico dei comproprietari nella misura del 50% ciascuno, rilevato che la madre ha locato una casa nel Comune di [REDACTED] per un canone mensile di euro 320 oltre alle spese condominiali e che anch'essa dovrà far fronte alle spese per le utenze, tenuta in considerazione la tenera età di [REDACTED] e il minor costo della vita in [REDACTED], valutate anche le spese di viaggio e di permanenza a [REDACTED] che il padre dovrà affrontare per vedere la figlia, ritenuto inoltre opportuno, allo stato, disporre il contributo di mantenimento in una somma onnicomprensiva al fine di limitare contatti tra i genitori, con la sola eccezione delle spese mediche, si ritiene equo quantificare il contributo paterno nella somma di euro 600 mensili.

Quanto ad ulteriori approfondimenti psicodiagnostici sui genitori e sulla minore appare opportuno, allo stato, riservarli alla fase successiva del giudizio innanzi all'istruttore, anche al fine di attendere eventuali determinazioni della A.G penale procedente.

P.Q.M.

1. Richiama l'autorizzazione ai coniugi a vivere separati e l'autorizzazione alla madre di risiedere con la figlia minore in [REDACTED], oltre che l'estinzione del procedimento ex articolo 342 bis c.c. a spese compensate e l'autorizzazione alle parti di depositare dispositivi USB, provvedimenti tutti già adottati all'udienza del 30/3/2020,
2. Affida la figlia minore [REDACTED] in via esclusiva alla madre, autorizzando la stessa ad assumere tutte le decisioni nell'interesse della figlia, anche quelle di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale ed ad espletare tutte le necessarie pratiche di natura amministrativa anche relative ai documenti,
3. Incarica i servizi sociali del Comune di [REDACTED] di organizzare incontri osservati e protetti del padre con la bambina secondo un calendario che tenga conto del fatto che il padre risiede in [REDACTED] consentendo allo stesso di vedere la figlia con una frequenza congrua, avuto esclusivo riguardo all'interesse della minore,
4. Incarica i servizi sociali del Comune di [REDACTED] di effettuare una approfondita indagine psicosociale, oltreché a mantenere uno stretto monitoraggio sul nucleo familiare materno composto dalla madre, dalla figlioletta e dai parenti della madre che costituiscono figure di riferimento per la minore, e di verificare la situazione psicofisica della piccola [REDACTED] evidenziando se siano necessari interventi di sostegno per la stessa o se emergano situazioni di particolare disagio della minore, eventualmente conseguenti agli incontri con il padre, riferendone al più presto a questa autorità giudiziaria,
5. Incarica i servizi di [REDACTED] e di [REDACTED] affinché, in collaborazione tra loro, proseguano nella indagine psicosociale del nucleo familiare, con particolare riferimento al padre e alla famiglia paterna,
6. Pone a carico del padre l'obbligo di versare alla madre, a titolo di contributo di mantenimento per la figlia [REDACTED], a decorrere dal rateo di aprile 2021, entro il 5 di ogni mese in via anticipata, la somma di euro 600,00 oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, prima rivalutazione aprile 2022, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal SSN, documentate.
7. Concede termine ai servizi incaricati di inviare una approfondita relazione entro il **18.6.2021**
8. Dispone che le parti depositino tempestivamente atti eventualmente adottati dalla AG penale.

Nomina giudice istruttore se stesso.

Fissa l'udienza di comparizione e trattazione il 24.6.2021 ore 9.30

Assegna alla parte ricorrente termine sino 20.5.2021 per il deposito in cancelleria di memoria integrativa, che deve avere il contenuto di cui all'art. 163 comma 3 nn. 2, 3, 4, 5 e 6 c.p.c.;

Assegna altresì alla parte convenuta termine sino a 10 giorni prima dell'udienza di comparizione e trattazione sopra indicata per la costituzione in giudizio ai sensi degli artt. 166 e 167 commi 1 e 2 c.p.c., nonché, in particolare, per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio;

Avverte la parte convenuta che la costituzione oltre il termine suddetto comporta le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e che oltre lo stesso termine non potranno più essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio;

Manda la cancelleria di comunicare la presente ordinanza al P.M.

Manda la cancelleria per la comunicazione ai servizi sociali di [REDACTED] e di [REDACTED]

Si comunichi.

Milano, 12 luglio 2021

**Il Presidente
dott. Anna Cattaneo**